



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 31

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2018

del 30.03.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo alle ore 9:45 e seguenti nella Sala delle adunanze consiliari, convocata con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito il seduta Pubblica Straord.urgente di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

TERZULLI GIOVANNI	SINDACO	Presente	MUZI MARCELLO	Consigliere	Presente
ABBONDATI GUGLIELMO	Consigliere	Assente	NATALI PAOLA	Consigliere	Presente
ADDESSI ELIO	Consigliere	Presente	NUZZO CRISTINA	Consigliere	Presente
ALETRAS MARIO	Consigliere	Presente	PERINELLI ANNA MARIA	Consigliere	Presente
BARTOLUCCI MARCO	Consigliere	Assente	PERONI LUCA	Consigliere	Presente
BOCCALI IVAN	Consigliere	Assente	PICCARI FRANCO	Consigliere	Presente
CARLINI ROSANNA	Consigliere	Presente	PIZZONIA GENNARO	Consigliere	Presente
CHECCHI MARILENA	Consigliere	Assente	SAVI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
COMELLA ALBERTO	Consigliere	Assente	SERA ENRICO	Consigliere	Presente
CORRIAS ANTONIO	Consigliere	Presente	TESTA MAURO	Consigliere	Assente
DE PACE PAOLO ANTONIO POMPILO	Consigliere	Assente	TOMAINO FEDERICA	Consigliere	Presente
DE SISTI DANIELE	Consigliere	Assente	VALENTINUZZI MARINELLA	Consigliere	Presente
DI FABIO GIAN MASSIMO	Consigliere	Presente			

Presenti N. 17

Assenti N. 8

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE MARCELLO MUZI invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il Segretario generale Dott. Fabrizio Rita con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

DI FABIO GIAN MASSIMO
PERONI LUCA
PICCARI FRANCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Presa visione delle norme disciplinanti la *determinazione e approvazione delle tariffe* previste all'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare:

- il comma 650 che stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651 che prevede la possibilità di commisurazione della tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e quindi articolandola con una quota fissa ed una variabile;
- il comma 654 che prescrive, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- il comma 662 che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- il comma 683 che demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe della TARI, da effettuare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 31.7.2014, il quale all'articolo 11, comma 6, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 adottata in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2018 di € 7.636.194,57, così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 2.198.585,69
COSTI VARIABILI	€ 5.437.608,88

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 31.03.2017, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2017;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamato:

- il DM del Ministero dell'interno in data 09.02.2018 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – TUEL come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213;

Il Presidente dà la parola al Cons. delegato Savi.

Al termine dell'illustrazione il Presidente pone in votazione il punto

Con voto espresso in forma palese

- Favorevoli 13
- Contrari zero
- Astenuti 4

(Muzi, Di Fabio, Natali, Addessi)

DELIBERA

1) di fissare i seguenti parametri, provenienti dal piano finanziario 2018 da utilizzare per il calcolo Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi-Tari:

a. grado di copertura costi di gestione dei rifiuti	100,00%
b. quota costi fissi	28,792%
c. quota costi variabili	71,208%

2) di approvare per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 11 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) quale parte integrante e sostanziale;

3) di quantificare in €. 7.636.194,57 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

4) di dare atto che sul gettito complessivo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto espresso in forma palese

- Favorevoli 13
- Contrari zero
- Astenuti 4

(Muzi, Di Fabio, Natali, Addessi)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO "A"

TARIFFE TARI 2018

Utenze domestiche

N. componenti nucleo familiare		Tariffa mq (TFd(n))	Tariffa a categoria (TVd(n))
1	COMPONENTI N°1	0,62	74,83
2	COMPONENTI N°2	0,64	172,30
3	COMPONENTI N°3	0,81	209,83
4	COMPONENTI N°4	0,86	257,16
5	COMPONENTI N°5	0,90	340,79
6 o più	COMPONENTI N°6 O PIU'	0,96	396,18

Utenze non domestiche

Cat	Descrizione	Tf(ap)	Tv(ap)	Tariffa totale al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	1,06	3,57	4,63
2	cinematografi e teatri	1,32	3,46	4,78
3	autorimesse, magazzini senza vendita	1,25	3,53	4,78
4	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	2,02	5,50	7,52
5	stabilimenti balneari	1,52	3,82	5,34
6	esposizioni ed autosaloni	1,11	3,19	4,30
7	alberghi con ristorante	3,85	9,15	13,00
8	alberghi senza ristorante	2,87	7,03	9,90
9	case di cura e riposo	3,28	7,96	11,24
10	Ospedali	3,44	8,49	11,93
11	uffici, agenzie, studi professionali	3,44	8,41	11,85
12	banche ed istituti di credito	2,37	5,95	8,32
13	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	2,95	7,44	10,39
14	edicola, farmacia, tabaccherie	3,33	8,31	11,64
15	negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc.	2,01	5,65	7,66
16	banchi di mercato beni durevoli	3,78	9,17	12,95
17	attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica	2,82	7,35	10,17
18	attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti	2,46	5,96	8,42
19	carrozzeria, autofficine elettrauto	3,06	7,31	10,37
20	attività industriali con capannone di produzione	1,59	4,31	5,90
21	attività artigianali di produzione beni	1,82	4,58	6,40
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	11,07	24,82	35,89
23	mense, birrerie hamburgerie	10,01	23,16	33,17
24	bar, caffè, pasticceria	9,29	16,76	26,05
25	Supermercati, macellerie e generi alimentari	5,47	13,14	18,61
26	plurilicenze alimentari	5,41	13,18	18,59
27	ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	14,81	27,27	42,08
28	ipermercati di generi misti	4,89	13,43	18,32
29	banchi mercato generi alimentari	10,30	23,54	33,84
30	discoteche, night club	3,92	11,97	15,89



CITTÀ DI
CIAMPINO

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Prot. n. del 29/03/2018

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE TARI – METODO NORMALIZZATO

Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “*metodo normalizzato*” di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l'Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l'agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi.

In particolare:

- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 citato;
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:
 1. **costi fissi:** in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 20 % e utenze non domestiche 80 %, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, con una agevolazione per le utenze domestiche così come previsto dall'art. 1 comma 658, della legge n. 147/2013 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglia. Il dato originario del rapporto tra le superfici 80 % domestiche e 20 % non domestiche è stato corretto con il nuovo rapporto che è stato determinato in 55,50% utenze domestiche e 44,50% utenze non domestiche. Tale risultato è stato ottenuto ridistribuendo a favore delle utenze domestiche la quota di risparmio relativo al mancato conferimento in discarica del rifiuto differenziata evidenziato nel piano finanziario.
 2. **costi variabili:** la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente il 80% e il 20%) è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti

complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche anche qui applicando l'agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle non domestiche. Il dato originario del rapporto tra le superfici 80 % domestiche e 20 % non domestiche è stato corretto con il nuovo rapporto che è stato determinato in 55,50% utenze domestiche e 44,50% utenze non domestiche. Tale risultato è stato ottenuto ridistribuendo a favore delle utenze domestiche la quota del risparmio relativo al mancato conferimento in discarica del rifiuto differenziata.

- **coefficienti:** in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche tabelle La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è stata determinata utilizzando i coefficienti contenuti nelle tabelle 1a/1b del DPR n. 158/1999

Si allega la tabella delle tariffe TARI anno 2018:

Utenze domestiche			
N. componenti nucleo familiare		Tariffa mq (TFd(n))	Tariffa a categoria (TVd(n))
1	COMPONENTI N°1	0,62	74,83
2	COMPONENTI N°2	0,64	172,30
3	COMPONENTI N°3	0,81	209,83
4	COMPONENTI N°4	0,86	257,16
5	COMPONENTI N°5	0,90	340,79
6 o più	COMPONENTI N°6 O PIU'	0,96	396,18



Handwritten signature in blue ink.



IL PRESIDENTE
MARCELLO MUZI



IL Segretario generale
Dott. Fabrizio Rita

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ciampino 13.6.18



IL Dirigente
GIOVANNI GIAQUINTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23.02.2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Ciampino 23.02.2018



IL Segretario Generale
Dott. Fabrizio Rita